



BIBLIOTECA DEI SAPERI

La Responsabilità internazionale dello Stato e la soluzione delle controversie

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo la Responsabilità internazionale dello Stato e la soluzione delle controversie.

In particolare, andremo ad approfondire:

- le controversie internazionali e la loro risoluzione
- l'uso della forza nel diritto internazionale

Cominciamo...

La Responsabilità internazionale dello Stato

Nel 2011 è stato approvato un **Progetto di Trattato sulla Responsabilità internazionale** dell'organizzazione e quella dei suoi membri.

Nel Progetto, all'articolo 2, si parla di **Fatto illecito internazionale** quando vi è un comportamento consistente in un'azione o omissione attribuibile allo Stato secondo il diritto internazionale e tale comportamento costituisce una violazione di un obbligo internazionale dello Stato.

Le **condizioni** perché si verifichi la responsabilità internazionale sono:

1. un **Comportamento** di uno o più organi statali (c.d. **Elemento soggettivo**). Per organo dello Stato si intende ogni organo che eserciti funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o di natura diversa che svolga l'esercizio effettivo di funzioni pubbliche, che consente di attribuire ad uno Stato anche violazioni compiute da organi messi a sua disposizione da uno Stato straniero (art. 6)
2. l'**Antigiuridicità** del comportamento dell'organo statale (c.d. **Elemento oggettivo**) derivante dalla violazione di una norma di diritto internazionale, la quale impone un obbligo da cui discende un danno, materiale o morale che deve essere riparato dal contravventore

Per quanto riguarda l'**Elemento soggettivo dell'illecito**, il Diritto internazionale esclude che la condotta dei privati possa essere considerata come imputabile allo Stato, salvo il caso in cui lo Stato non abbia esercitato la dovuta diligenza al fine di prevenire e reprimere tali atti (Responsabilità di tipo omissivo). Allo Stato, invece, è imputabile il comportamento di una persona o di un gruppo (di volontari, militanti e paramilitari) che "nel portare avanti tale comportamento agisce in realtà secondo le istruzioni o sotto la diretta direzione o controllo di tale Stato" (art. 8 del Progetto).

Sussiste, inoltre, la responsabilità dello Stato se l'organo compie il fatto illecito contravvenendo alle istruzioni ricevute, o al di fuori della sfera di sua competenza, purché la condotta del soggetto sia posta in essere mediante mezzi e poteri propri della funzione pubblica (art. 7 del Progetto).

Infine, uno Stato è da ritenersi internazionalmente responsabile se fornisce consapevolmente assistenza (diretta o indiretta) ad un altro nel commettere l'illecito, o esercita un controllo su di esso (artt. 16 e 17) e se esercita una vera e propria forma di coazione, che non consente allo Stato coartato di opporsi alla violazione dell'obbligo internazionale (art. 18).



Le conseguenze dell'illecito consistono in **Obblighi** a carico dello Stato trasgressore (artt. 28-41), quali:

- la **Cessazione dell'illecito**, cioè la conclusione del comportamento omissivo o commissivo contrario al diritto internazionale. In questi casi, lo Stato responsabile deve fornire alla Stato vittima adeguate assicurazioni e garanzie di non reiterazione di questo comportamento (art. 30 del Progetto).
- il ricorso a **Contromisure** da parte dello Stato leso
- la **Riparazione**, sotto forma di:
 - **Restituzione in forma specifica**, cioè l'obbligo per lo Stato autore dell'illecito di ristabilire lo stato di cose che sarebbe esistito se il suddetto fatto non fosse stato commesso
 - **Soddisfazione**, laddove le altre modalità non siano state sufficienti a compensare il soggetto danneggiato dall'illecito commesso. Alcune forme di Soddisfazione sono: il Riconoscimento formale di aver commesso l'illecito, il Pagamento di una somma simbolica in danaro, la Punizione degli individui materialmente responsabili dell'azione illecita, l'Omaggio alla bandiera dello Stato leso (art. 37 del Progetto)
 - **Risarcimento monetario e/o riparazione per equivalente**

Esistono poi delle cause che possono escludere **l'Illiceità del comportamento**, tra le quali:

- il **Consenso dello Stato leso**, cioè il consenso deve essere attribuibile allo Stato leso e deve essere:
 - **valido**, quindi non viziato da errore, violenza, dolo
 - **chiaro**
 - e **preventivo** (art. 20)
- la **Forza maggiore**, cioè la sussistenza di una forza irresistibile o di un avvenimento imprevedibile, non controllabile dallo Stato, il quale ha reso materialmente impossibile l'esecuzione dell'obbligo internazionale da questi assunto (art. 23)
- l'**Estremo pericolo**, cioè la situazione in cui si trova un individuo-organo dello Stato, costretto a compiere un atto internazionalmente illecito per salvare la vita propria o di persone a lui affidate da un pericolo grave e imminente (art. 24)
- lo **Stato di necessità**, cioè la situazione di pericolo grave ed imminente in cui è lo Stato (non l'individuo-organo) a vedersi costretto a violare un obbligo internazionalmente assunto (art. 25)
- la **Legittima difesa**, cioè l'utilizzo della forza da parte dello Stato che ha subito un attacco armato. In questi casi, la Legittima difesa deve essere:
 - **proporzionale all'afflizione**
 - **necessaria**
 - **immediata**
 - **diretta** (art. 21)
- la **Contromisura** (anche detta Rappresaglia), cioè l'adozione, da parte dello Stato leso, di un comportamento illecito, ma giustificato dall'aver subito il mancato rispetto di un obbligo internazionale (art. 22). Diversa dalla Contromisura è la Ritorsione, che implica l'adozione, da parte di uno Stato, di un atto inamichevole, ma lecito, come l'attenuazione o la rottura della collaborazione economica

Altre circostanze che escludono l'illiceità sono:

- la **Reciprocità**, cioè l'applicazione a beneficio di Stati, organi e cittadini stranieri di un determinato trattamento, a condizione che il medesimo trattamento sia attribuito allo Stato accordante, ai suoi organi e cittadini



- il **Rispetto dei principi fondamentali della Costituzione dello Stato**. Tali principi sono definiti come ordine pubblico internazionale interno i quali impongono la disapplicazione di norme internazionali pattizie

Le Controversie internazionali e la loro risoluzione

Gli Stati hanno l'**obbligo** di risolvere le controversie tra loro insorte con **mezzi pacifici**, in maniera che pace, sicurezza internazionale e giustizia non siano messe in pericolo (art. 2, par. 3 Statuto ONU).

I procedimenti di soluzione pacifica delle Controversie sono:

- i **Procedimenti diplomatici** che sfociano nell'adozione di un atto non vincolante tra le parti. Tra i Procedimenti diplomatici figurano il **Negoziato**, l'**Inchiesta**, i **Buoni uffici**, la **Mediazione** e la **Conciliazione**. Il Procedimento prescelto mira solo a facilitare l'adozione di un Accordo, il quale richiede un ulteriore consenso delle parti, ponendosi per questo come mezzo di risoluzione facoltativo della Controversia
- i **Procedimenti arbitrari e giudiziali**, che si concludono con una soluzione vincolante. In essi si ritrovano alcuni degli elementi propri della funzione giurisdizionale interna, quali:
 - **una Decisione vincolante**
 - **un Giudizio affidato ad un organo indipendente**
 - **la Presenza di un contraddittorio**
 - **un Procedimento che garantisce il diritto di difesa e l'uguaglianza fra le parti**

In particolare, i Procedimenti giudiziali sono tenuti innanzi alla **Corte Internazionale di Giustizia (CIG)** che costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite (art. 92 Carta ONU). Il CIG ha sede all'Aja ed è composta da 15 giudici di diversa nazionalità, con un mandato di 9 anni. La Corte ha una triplice competenza:

1. **Consultiva**, cioè i pareri consultivi adottati dalla Corte non hanno efficacia vincolante, ma possono diventarlo con la conclusione di un Accordo, o altro atto vincolante
2. **Contenziosa**, cioè la Corte dirime la controversia tra Stati mediante decisioni vincolanti. Due sono i presupposti per tale esercizio di questa competenza:
 - **l'esistenza di una controversia**
 - **l'esistenza di un titolo di giurisdizione**
3. **Cautelare**, cioè la Corte può indicare le misure cautelari che devono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna parte. Tali misure hanno natura vincolante.

La sentenza è motivata, definitiva, inappellabile e vincolante per le parti della controversia (art. 59 dello Statuto).

Le **Funzioni della Corte internazionale di giustizia** sono:

- **Funzione di controllo sul comportamento degli Stati membri**, cioè la vigilanza sulla corretta interpretazione e applicazione del trattato istitutivo, nel dirimere le controversie
- Funzione conciliativa, ripartita tra:
 - **il Consiglio di Sicurezza**, nel caso in cui esista una controversia suscettibile di minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale o una situazione di tensione
 - **l'Assemblea Generale**, che può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che pregiudica il benessere generale o le relazioni amichevoli tra le Nazioni
 - **il Segretario Generale**, che richiama l'attenzione del Consiglio di Sicurezza su ogni situazione che minaccia la pace internazionale (art. 99)
- la possibilità di porre in essere specifiche **Attività diplomatiche** tra le parti in lite (art. 98)

L'uso della forza nel diritto internazionale



Tra gli Stati esiste il **divieto dell'uso della forza**. In particolare, sono vietati:

- **la minaccia o l'uso della forza armata contro uno Stato o un popolo dotato di un'organizzazione rappresentativa**
- **l'uso della forza economica**
- **l'acquisto di un territorio in seguito alla minaccia o all'uso della forza contro un altro Stato**
- **l'uso della forza in funzione preventiva**
- **l'uso della forza contro un'aggressione armata indiretta**
- **il ricorso a rappresaglie armate**
- **l'uso della forza per risolvere una crisi umanitaria**

La Carta delle Nazioni Unite prevede alcune **eccezioni** a tale divieto, legittimando il Consiglio di Sicurezza ad adottare misure coercitive se necessarie alla difesa della pace, che consistono nell'adozione di misure:

- **di accertamento (art. 39 Statuto)**, vi rientra l'accertamento dell'esistenza di una minaccia, di una violazione alla pace, o di un atto di aggressione
- **provvisorie (art. 40 Statuto) (finalità cautelare)**, vi rientrano ad es. la richiesta di cessate il fuoco o di liberazione di prigionieri politici
- **non implicanti l'uso della forza (art. 41 Statuto)**, vi rientrano le Risoluzioni sotto forma di decisioni o raccomandazioni. Possono prevedere:
 - **sanzioni economiche, come il blocco dei porti o l'embargo**
 - **il non riconoscimento di situazioni illegittime, cui le Nazioni Unite fanno ricorso nell'impossibilità di adottare sanzioni economiche**
 - **la condanna morale della Comunità internazionale**
- **implicanti l'uso della forza (art. 42 Statuto)** come extrema ratio, vi rientrano azioni di polizia internazionale implicanti l'uso della forza e finalizzate a mantenere o ristabilire la pace

Altro strumento con cui il Consiglio di Sicurezza è ricorso per prassi consiste nell'invio dei c.d. **Caschi blu**, forze armate internazionali con la funzione di mantenere o ripristinare la pace in caso di conflitto, previo consenso dello Stato territoriale e senza poter ricorrere all'uso della forza armata, se non per legittima difesa.

Il divieto dell'uso della forza trova il limite della Legittima difesa, cioè nella facoltà riconosciuta a tutti gli Stati di rispondere ad un attacco armato sul proprio territorio (art. 51 Statuto ONU). Non vi rientra la c.d. Legittima difesa preventiva, intesa come risposta alla minaccia di attacco armato non ancora messa in atto.

Un'ulteriore deroga al divieto dell'uso della forza consisterebbe nel **Diritto di intervento**, che si traduce in un'azione di carattere militare a protezione dei cittadini all'estero nel territorio di un altro Stato per salvare la loro vita, o comunque i diritti fondamentali.

L'Organizzazione del Trattato del Nord-Atlantico (**NATO**) è stata istituita con il Trattato di Washington del 1949. Creata come organizzazione militare per contrastare il pericolo sovietico, si è trasformata in una forza internazionale per il mantenimento della pace. Scopi principali della NATO sono la mutua difesa obbligatoria dalle aggressioni esterne e la risoluzione diplomatica delle controversie tra gli Stati membri.

L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (**OSCE**) è un'organizzazione volta alla prevenzione dei conflitti, al monitoraggio delle situazioni di crisi e alla ricostruzione nelle zone interessate da una guerra. L'OSCE è attiva e presente in ogni fase di un conflitto armato.



Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito la Responsabilità internazionale dello Stato e la soluzione delle controversie.

In particolare abbiamo visto:

- le controversie internazionali e la loro risoluzione
- l'uso della forza nel diritto internazionale

Grazie per l'attenzione!